

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2568)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1967 (V. Stampati nn. 4435 e 4447)*

d'iniziativa dei deputati TOGNI, VIZZINI, BIAGIONI, MARTINI Maria Eletta, NEGRARI, LUCCHESI, D'AMATO e GAGLIARDI (4435); PIRASTU, SANNA, MICELI, MARRAS, CACCIATORE, BERLINGUER Luigi, BORSARI, COSTA MASSUCCO Angiola Maria (4447)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1967*

**Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità
e della delinquenza in Sardegna**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti compo-

nenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

Art. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, esaminate la genesi e le caratteristiche dei fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna, proporrà le misure necessarie atte a prevenirne le cause ed a reprimerne le manifestazioni, anche in vista di realizzare un effettivo potenziamento della convergenza di azione di tutti i poteri pubblici costituiti nell'isola.

Art. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La Commissione potrà avvelersi della collaborazione della Regione sarda e dei suoi organi.

Per l'esplicazione delle sue finalità la Commissione potrà richiedere l'ausilio di tutti gli organi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.